

Correzione

Ordinanza concernente gli elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (ORAT)

Modifica del 5 novembre 2014 (RU 2014 4173; RS 784.104)

Invece di:

Art. 4 cpv. 1^{bis}, 1^{ter}, 2, 3 lett. a, a^{bis}, nonché 4 e 5

Leggasi:

Art. 4 cpv. 1^{bis}, 1^{ter}, 2, 3 lett. a, a^{bis}, e, nonché 4 e 5

Invece di:

Art. 11 cpv. 1 lett. b^{quater} e d^{bis}

¹ L'UFCOM può revocare l'attribuzione di elementi d'indirizzo se:

b^{quater}. *Concerne soltanto i testi tedesco e francese*

d^{bis}. se il richiedente è in fallimento, in liquidazione o in una procedura concordataria;

Leggasi:

Art. 11 cpv. 1 lett. b^{quater} e d^{bis}

¹ L'UFCOM può revocare l'attribuzione di elementi d'indirizzo se:

b^{quater}. il titolare si è fatto attribuire gli elementi d'indirizzo per impedirne l'attribuzione ad altri interessati:

d^{bis}. il titolare è in fallimento, in liquidazione o in una procedura concordataria;

13 gennaio 2015

Cancelleria federale

